



Delibera della Giunta Regionale n. 641 del 02/12/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

"LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N.5. "INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DELLA SOCIETA' INTERPORT S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA TOSCANA, 1 E DEPOSITO IN SESSA AURUNCA (CE) VIA APPIA KM 158,400, PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO DEL DEPOSITO DI PRODOTTI PETROLIFERI (PET-COKE) DA MC.140.000,00 A MC.97.000,00, AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'articolo 57 che individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici per la politica energetica nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali le autorizzazioni previste all'art.1, comma 56 della legge 239/04 sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni interessate;

PREMESSO CHE:

- a. con istanza del 16/04/2015 la Società Interport S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Toscana,1, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, comma 56 lettera d) della legge 23 agosto 2004 n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) alla Regione Campania Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico delle Attività Produttive – U.O.D.04 Energia e Carburanti, l'autorizzazione per la riduzione della capacità volumetrica complessiva di stoccaggio del deposito di oli minerali (petroleum coke) da mc. 140.000,00 a mc. 97.000,00, in misura superiore al 30 % della capacità complessiva detenuta;
- b. con l'entrata in vigore dell'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:
 - b.1 gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b.2 i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
 - b.3 i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
 - b.4 i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - b.5 i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
- c. in relazione alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 5/2012 prevede che le relative autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Da ciò deriva che, sino all'entrata in vigore del citato decreto "Semplifica Italia", la competenza al rilascio dell'autorizzazione anche per gli impianti e le infrastrutture strategiche era attribuita alle Regioni.
- d. con nota prot. n.0008412 del 17/04/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, in ottemperanza all'art.57 della legge 4 aprile 2012 n.35 e ai sensi ex art. 14 e successive modifiche ed integrazioni della L.241/1990, ha indetto per il giorno 29 aprile 2015, la relativa Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet coke) da mc.140.000,00 a mc.97.000,00 sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Appia km 158,4 della Società Interport S.r.l. di Roma Via Toscana, 1, (CE);
- e. con nota n. 0288872 del 27/04/2015, della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico delle Attività Produttive – U.O.D.04 Energia e Carburanti, della Regione Campania, in riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra e a seguito delle perplessità emerse dall'esame del progetto di riduzione del deposito di pet-coke, ha chiesto al Ministero dello

- Sviluppo Economico il rinvio della Conferenza dato che la documentazione prodotta dalla Società risultava carente del certificato di destinazione urbanistica con espressa indicazione dei vincoli per le aree interessate dall'intervento, nonché sottoporlo allo "screening di V.I.A. verifica impatto ambientale" D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e smi;
- f. con nota n. 0014877 del 09/07/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, ha trasmesso l'esito della Conferenza tenutasi in data 29/04/2015 evidenziando le perplessità emerse circa la necessità di assoggettare l'impianto allo "screening di V.I.A." nonché la valutazione di incidenza per gli insediamenti posti al confine con area S.I.C., concludendo che al fine di chiarire tali aspetti si rinvia la Conferenza ad un successivo tavolo tecnico presso il Ministero;
 - g. con ministeriale n.0010192 dell'11/05/2015 nel trasmettere il verbale della conferenza dei servizi a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento è stato richiesto il parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per lo screening V.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi, nonché la valutazione di incidenza prevista per gli insediamenti posti al confine con un'area S.I.C.;
 - h. con nota ministeriale n.0017000 del 22/07/2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, a conclusione del Tavolo tecnico del 21/07/2015 evidenzia che per la conclusione della Conferenza dei servizi si è ancora in attesa di ricevere il parere ambientale in merito alla necessità o meno di assoggettare l'impianto allo screening V.I.A. di cui al D.Lgs 152/06 e smi.;
 - i. che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 09/10/2015 nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla Società Interport in merito all'inclusione del prodotto pet-coke nella categoria di cui alla lettera h) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, ha preso atto della competenza della Regione Campania per i procedimenti ambientali per il progetto in questione;
 - j. che la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Giunta Regionale della Campania, nell'evidenziare che "per quanto riguarda il sistema delle aree protette e le aree della Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario – SIC – e Zone di Protezione Speciale – ZPS) il deposito non interessa nessuna di queste e presenta una ampia barriera vegetale realizzata per abbattere le eventuali emissioni sul lato rivolto verso il Fiume Garigliano, ed inoltre dalla riduzione della capacità del deposito sito in Sessa Aurunca (CE) non possono derivare rilevanti impatti negativi per l'ambiente e che quindi la stessa non possa rientrare nelle modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o dell'allegato IV già autorizzati o in fase di realizzazione, che possano avere notevoli ripercussioni sull'ambiente", ha comunicato il proprio parere in merito alla non necessità di sottoporre la riduzione della capacità del deposito di prodotti petroliferi (pet-coke) alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che con nota ministeriale n. 0027731 del 09/11/2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, ha comunicato l'esito positivo della Conferenza dei servizi ed ha trasmesso la Determina conclusiva del procedimento per la riduzione della capacità del deposito di prodotti petroliferi (pet-coke) da mc.140.000,00 a mc.97.000,00 della Società Interport S.r.l. con sede in Roma alla Via Toscana, 1 e deposito in Sessa Aurunca (CE) Via Appia km 158,400, dichiarando che sussistono i presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa intesa che la Regione Campania dovrà esprimere ai sensi dell'art.57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.56 convertito nella legge 4 aprile 2012 n.35;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare alla Società Interport S.r.l. con sede in Roma alla Via Toscana, 1 e deposito in Sessa Aurunca (CE) Via Appia km 158,400, l'intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 35/2012, per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet-coke) da mc.140.000,00 a mc.97.000,00;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati

1. di formalizzare con il presente atto l'intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 35/2012, in favore della Società Società Interport S.r.l. con sede in Roma alla Via Toscana, 1, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento del Ministero per lo Sviluppo Economico, per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet-coke) da mc.140.000,00 a mc.97.000,00 sito in Sessa Aurunca (CE) Via Appia km 158,400,
2. di trasmettere l'intesa così formulata al :
 - 2.1 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale sicurezza degli approvvigionamenti e delle infrastrutture energetiche, Divisione IV, per il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione della capacità del deposito di prodotti petroliferi (pet-coke) in questione;
 - 2.2 Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 2.3 Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
 - 2.4 competente Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C., Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione Decreti Dirigenziali.